

OGGETTO: VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D.L. N.3267 DEL 30/12/1923 E R.D. N. 1126/26 - COMUNE DI SUPINO (FR) - ISTANZA DEL SIG. BAILONNI GIOVANNI. RICHIESTA DI NULLA OSTA SUL PROGETTO PER UNA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CATIAFOSSI. FASCICOLO. 11989.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

- VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;
- VISTO il Regolamento Regionale di Organizzazione del Personale n. 1 del 6 settembre 2002;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 734 del 28/09/2007 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 801 del 26/10/2007 con la quale è stato conferito all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;
- VISTO il R.D.L. del 30/12/1923 n.3267;
- VISTO il R.D. del 16/05/1926 n.1126;
- VISTO il D.P.R. del 24/07/1977 n.616;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 30/07/1996 n. 6215;
- VISTA la Legge Regionale del 20.01.1999 n. 4;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1745 del 20.12.2002;
- CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in Tabella A di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 6215 del 30.07.1996;
- VISTA la richiesta di nulla osta avanzata dal sig. Bailonni Giovanni sul Progetto per una realizzazione di un attraversamento e sistemazione idraulica del Fosso Catiafossi, nei terreni indicati nella richiesta di nulla osta, ubicati nel comune di Supino (FR) (foglio n. 27, partt. 45, 49, 97, 215, 435);
- VISTA l'istruttoria tecnica del Coordinamento Provinciale di Frosinone del Corpo Forestale dello Stato trasmessa con nota n. 15210 del 21 novembre 2008, nella quale non si esprimono specifiche prescrizioni e si rimandano le valutazioni all'Area Difesa del suolo della Regione Lazio;
- VISTA la documentazione tecnica relativa al progetto definitivo e allegata all'istruttoria tecnica, comprendente:
- Scheda notizie;
 - Relazione geologico-geomorfologica a firma del geol. Marco Papetti;
 - Elaborati progettuali a firma dell'ing. Giuseppe Neroni;
- VISTI i contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, con particolare riferimento alla perimetrazione delle aree a pericolo e rischio per frana, relativamente alle quali l'area dell'intervento proposto interessa, in diversa misura, le seguenti classificazioni:
- **R4 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4)** - nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche;

- **A4 - Aree di alta attenzione (A4)** - potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate;
- **Rpa - Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa)** - nelle quali il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
- **APa - Aree di attenzione potenzialmente alta (APa)** - non urbanizzate e nelle quali il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

CONSIDERATO che le suddette perimetrazioni implicano l'applicazione delle norme di attuazione e misure di salvaguardia che nei casi più restrittivi (aree classificate R4 e A4) così recitano:

Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4)

1. Nelle aree definite a "rischio idrogeologico molto elevato" si intendono perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:

A) interventi di demolizione senza ricostruzione;

B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio e la necessità di intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e perimetrata dal Piano nell'area;

C) interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;

D) interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;

E) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

F) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;

G) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;

H) taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

Art. 4 - Aree di alta attenzione (A4)

1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 3 e con le medesime eccezioni, qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali.

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006, art. 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, il quale al comma [1] così recita: *Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di*

conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato, non sono emerse condizioni che facciano ritenere necessario agire al fine di tutelare la pubblica incolumità;

D E T E R M I N A

di SOSPENDERE, in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto Legislativo 152/2006 e dagli artt. 3 e 4 delle Norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio frane, approvato con D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2007), il rilascio al sig. Bailonni Giovanni dell'autorizzazione ad eseguire i movimenti terra per la realizzazione della copertura, per un tratto di circa 60 m, del Fosso Catiafossi, nel comune di Supino (FR) (foglio n. 27, partt. 45, 49, 97, 215, 435), così come descritto nel *Progetto per una realizzazione di un attraversamento e sistemazione idraulica del Fosso Catiafossi*.

La presente Determinazione, unitamente alla documentazione tecnica di cui alla premessa vistata dal responsabile del procedimento, sarà trasmessa al Comune di Supino (FR) che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni il Comune notificherà il presente Atto all'istante ed al Coordinamento Provinciale di Frosinone del Corpo Forestale dello Stato.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni alla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2S/05.

Il controllo sull'osservanza del presente provvedimento è affidato al Coordinamento Provinciale di Frosinone del Corpo Forestale dello Stato che provvederà ad applicare eventuali sanzioni amministrative.

Contro la presente Determinazione è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Territorio

dott. R. De Filippis